

CONVENZIONE
FRA IL COMUNE DI NOVI LIGURE E I COMUNI LIMITROFI PER L'UTILIZZO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART.
148 del CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO e dell'ART. 4 DELLA L.R.
32/2008

L'anno addì del mese di nella residenza
municipale di Novi Ligure

TRA

- il Comune di Novi Ligure, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. ROCCHINO MULIERE, residente per la carica presso il Comune di Novi Ligure, C.F. 00160310066, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Bosco Marengo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore residente per la carica presso il Comune di Bosco Marengo, C.F. 00366320067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Cassano Spinola, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, residente per la carica presso il Comune di Cassano Spinola, C.F. 00388100067, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Fresonara, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, residente per la carica presso il Comune di Fresonara, C.F. 80009680069, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Frugarolo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, residente per la carica presso il Comune di Frugarolo, C.F. 00368540068, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Pasturana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, residente per la carica presso il Comune di Pasturana, C.F. 00464350065, che agisce in nome e per conto dello stesso;
- il Comune di Sardigliano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, residente per la carica presso il Comune di Sardigliano, C.F. 00469790067, che agisce in nome e per conto dello stesso;

PREMESSO

- che la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 (entrata in vigore il 4/12/2008) avente ad oggetto *"Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)"*;
- che l'articolo 8 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32, prevede l'abrogazione, tra gli altri, dell'articolo 14 della legge regionale n. 20/1989, il quale obbligava i Comuni ad integrare la Commissione Igienico Edilizia Comunale con un esperto eletto dal Consiglio

Comunale e avente comprovata esperienza nella tutela dei valori dei beni ambientali, al fine di esprimere il parere di competenza sugli interventi in zone vincolate;

- che l'articolo 4 di suddetta Legge Regionale 1/12/2008, n. 32 prevede che i Comuni, in attuazione dell'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., istituiscano, singolarmente o in forma associata, la Commissione Locale per il Paesaggio, in sostituzione dell'esperto di cui al punto precedente;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 34-10229 del 1 dicembre 2008 successivamente modificata con deliberazione n. 58-10313 del 16 dicembre 2008, ha determinato i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, così come stabilisce l'art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nonché i criteri per l'istituzione e la nomina della Commissione locale per il paesaggio e i requisiti dei componenti della stessa;
- che il Comune di Novi Ligure
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009 ha approvato il regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 25/02/2009 ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/8/2014 ha nominato una nuova Commissione Locale per il Paesaggio;
- che l'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio."* art. 146, comma 6. *Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*, auspica che i Comuni costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più Comuni contigui, come espressamente richiesto anche dalla Legge Regionale n. 32/2008;
- che la scelta di costituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata consente una maggiore efficienza amministrativa, ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;
- che il Comune di Novi Ligure ha dimostrato la propria disponibilità ad istituire la Commissione locale per il paesaggio in forma associata e che in data 13 gennaio 2009 ha inviato una lettera ai Comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito di paesaggio, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione caratterizzati da caratteri paesaggistici comuni, dalla presenza di un bacino idrografico e dalla presenza di particolari e riconoscibili caratteri storico-culturali-insediativi, al fine di invitare gli stessi ad aderire alla suddetta Commissione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2008;
- che i Comuni di Bosco Marengo, Cassano Spinola, Fresonara, Frugarolo, Pasturana, Sardigliano, hanno espresso la volontà di utilizzare la Commissione locale per il paesaggio in forma associata con il Comune di Novi Ligure (Comune capofila) mediante la stipula di apposita convenzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come previsto al punto 3 dell'allegato A) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-10229;
- che l'articolo 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 regola le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni, ove sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso – che forma parte integrante della presente convenzione – tra i Comuni elencati nella parte relativa alla sottoscrizione:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha per oggetto la gestione in forma associata della Commissione locale per il paesaggio fra i Comuni del novese come sopra rappresentati e individuati.

2. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, la modalità gestionale più idonea a garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Articolo 2 Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Il Comune capo-convenzione per la gestione delle funzioni di cui all'art. 1 è il Comune di Novi Ligure, presso il quale è la sede della Commissione.

2. Tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune indicato quale capo-convenzione. Lo stesso, in relazione alla gestione del servizio associato, predispone gli indirizzi programmatici, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le competenze degli organi.

3. La disciplina relativa al funzionamento e all'organizzazione della Commissione, ed in particolare per ciò che concerne la composizione, le modalità di convocazione e la validità delle sedute della Commissione, nonché la nomina, durata, casi di incompatibilità e decadenza dei componenti, è disciplinata in apposito *Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio*, approvato dal Comune di Novi Ligure con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2009.

Articolo 3 Disciplinare di attuazione

1. Le parti convengono di approvare un disciplinare di attuazione, dei Comuni partecipanti alla convenzione, affinché vengano regolamentati i rapporti tra i diversi Enti sottoscrittori, in relazione al procedimento amministrativo, all'individuazione del responsabile del procedimento, nonché alle tempistiche da rispettare e all'assunzione di oneri finanziari per l'esercizio delle funzioni, e a tutto quanto è necessario al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 4
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di stipulazione. La stessa è rinnovabile con successive apposite deliberazioni degli organi consiliari degli Enti convenzionati, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati, (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10).

Articolo 5
Obblighi e garanzie

1. L'Ente capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti le funzioni della Commissione di cui all'art. 1, mettendo a disposizione dell'associazione le risorse umane e strumentali necessarie all'adempimento di quanto previsto in convenzione.

2. I Comuni associati si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, nel rispetto di quanto previsto e stabilito nel disciplinare di attuazione della presente convenzione.

3. Annualmente, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, gli altri Enti convenzionati trasmettono all'Ente capo-convenzione apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio delle quote finanziarie di competenza secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Gli Enti stipulanti convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata della presente convenzione dall'adottare atti o provvedimenti contrari alla stessa, fatta salva la volontà di recesso unilaterale di cui all'art. 7.

Articolo 6
Forme di consultazione

1. Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione alla gestione dei servizi oggetto della presente convenzione ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

Articolo 7
Recesso unilaterale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 4, ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. L'Ente recedente deve notificare la deliberazione consiliare di recesso al Comune capo-convenzione, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi antecedenti la scadenza dell'esercizio finanziario in corso. In ogni caso il recesso diviene efficace dal 1 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Ente recedente resta obbligato a partecipare alle eventuali spese pluriennali, assunte durante il periodo di convenzionamento, anche dopo il recesso e fino alla estinzione delle stesse.

Articolo 8
Risoluzione della convenzione

1. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - A) per esaurimento delle finalità di cui all'art. 1;
 - B) per disposizione di legge;
 - C) per intervenuto accordo degli Enti convenzionati, formalizzato con apposite deliberazioni consiliari da parte di ciascuno di essi;
 - D) nei casi eventualmente contemplati dal disciplinare di cui all'articolo 3.
 - E) per unilaterale decisione del Comune di Novi Ligure
2. In tutti i casi previsti dal comma 1, gli Enti convenzionati devono definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, entro tre mesi dalla risoluzione.

Articolo 9
Nuove adesioni per l'utilizzo della forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Alla forma associata per l'utilizzo della Commissione Locale del Paesaggio possono aderire altri Comuni, che, accettate tutte le condizioni contenute nel regolamento di istituzione, nella presente convenzione e nel disciplinare di attuazione, avanzino formale proposta di adesione al Comune di Novi Ligure, Ente capo-convenzione.
2. Il Comune capo-convenzione, formalizzata l'adesione del nuovo Ente, provvede a stipulare apposita convenzione con quest'ultimo, ferma restando la validità a tutti gli effetti della presente convenzione;
3. Il Comune di Novi Ligure, provvede a comunicare per conoscenza agli Enti associati la nuova adesione

Articolo 10
Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme in essa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da un membro per ciascuno degli Enti convenzionati e da questi nominati, oltre a un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capo-convenzione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Articolo 11
Spese

1. I Comuni associati si impegnano a versare al Comune di Novi Ligure, per ogni pratica sottoposta al parere della Commissione, una somma a titolo di rimborso spese che verrà determinata dal disciplinare di attuazione della presente convenzione e che terrà conto dei costi sostenuti dal Comune di Novi Ligure per eventuali sopralluoghi, per l'eventuale rimborso spese

dei commissari, per la corrispondenza e, in generale, per i costi sostenuti per la gestione dei singoli procedimenti amministrativi.

2. Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra gli Enti convenzionati.

Articolo 12 **Norma finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. Comune di Novi Ligure, lì

2. Comune di Bosco Marengo, lì

3. Comune di Cassano Spinola, lì

4. Comune di Fresonara, lì

5. Comune di Frugarolo, lì

6. Comune di Pasturana, lì

7. Comune di Sardigliano, lì